

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 16 della legge 11 marzo 2026, n. 34, è delegata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Le funzioni riguardanti l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni sono svolte dagli organi accertatori dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di polizia amministrativa.

2. Le somme riscosse dalle Camere di Commercio a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, al netto delle spese sostenute dall'Ente da cui dipende l'organo accertatore, restano nella disponibilità del bilancio della medesima Camera di Commercio con destinazione vincolata ad iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane, al netto delle spese da essa stessa sostenute.